



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Udienza Pubblica del 14 dicembre 2021

Ricorso R.G. n. 1140/2017; n. 1 del Ruolo
Rel. Cons. M. Ferro

Ricorrente: XXXXX XXXX, elettivamente domiciliato in XXX, XXXXXXX , presso lo studio dell'avvocato XXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXX, giusta procura in calce al ricorso;

Controricorrente: Fallimento di XXXXXXXXXXXXXXX e di XXXXXXX in proprio, in persona del curatore fall.re dott. XXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in XXXX, Via XXXXXXXX, presso lo studio dell'avvocato XXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusta procura in calce al controricorso.

Memoria ex art. 378 c.p.c.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Stanislao De Matteis

Letti gli atti,

PREMESSO

che nella presente memoria, al fine di garantire nei termini più ampi ed effettivi il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, sono illustrati gli argomenti a conforto delle conclusioni che verranno formulate all'udienza pubblica, tenuto conto dell'istanza di trattazione orale depositata da questo Ufficio;

che la finalità dell'intervento del P.M. nel giudizio civile di legittimità consente di rinviare al ricorso ed agli atti processuali esaminabili e rilevanti per l'esposizione in dettaglio delle censure e per gli elementi salienti ai fini della decisione;

OSSERVA

1. - XXXXXXXXXXXXX, sul presupposto di aver ricevuto incarico dalla XXXX di XXX & C. S.a.s. di *advisor* contabile (per assistere la società ed il legale incaricato dalla stessa nelle verifiche e rettifiche contabili necessarie per la predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo in corso di redazione), ricorre per cassazione contro il decreto (n. 2531/2016) del Tribunale di Mantova che ha confermato la decisione con cui il giudice delegato ha rigettato la sua domanda di ammissione al passivo del fallimento della XXXXXXXXXXXXX & C. S.a.s. avente ad oggetto il compenso maturato per l'attività professionale svolta in funzione della predisposizione di una domanda di concordato preventivo in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., successivamente **rinunciata**.

L'inammissibilità della domanda di concordato, **come la sua rinuncia** (cfr. 3° cpv. di pag. 3 del decreto), è stata posta a fondamento della decisione di rigetto.

2. - Con il **primo** motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 7, e art. 111 l.fall. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ammesso in prededuzione il suo credito in base all'assunto secondo cui, in caso di domanda di concordato poi **rinunciato**, il credito del professionista relativo al compenso per prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore **non** è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., **non** arrecando alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo e salvaguardia della sua integrità.

2.1. - La questione posta all'attenzione della Corte era, pertanto, la seguente: si trattava di stabilire se il credito avente ad oggetto un compenso professionale maturato in funzione della ammissione del debitore al concordato preventivo potesse essere collocato in prededuzione nel successivo fallimento **solo** a condizione che il concordato preventivo fosse stato inizialmente aperto **o**, se, **al contrario**, la predetta collocazione potesse essere riconosciuta anche in ipotesi di inammissibilità "originaria" del ricorso *ex* artt. 162 l.fall. ovvero (**come nella specie**) di rinuncia alla domanda.

3. - Con ordinanza interlocutoria n. 10885 del 2021 (pag. 32), le Sezioni Unite sono state investite delle seguenti questioni:

i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della "*prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali*" condivide la medesima *ratio* che è posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria;

ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione legale;

iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato *ex ante*, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista;

iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno;

v) se il concordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale;

vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente;

vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;

viii) se l'esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione concordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accesso alla procedura concordataria.

4. – Al di là delle intenzioni della Sezione remittente, è evidente che la **questione centrale** del presente ricorso all'attenzione delle Sezioni Unite è quella indicata nel § 2.1. e *sub* vi) del § 3.

Se, infatti, si dovesse concludere nel senso che, per i crediti professionali, la prededuzione non spetta nel caso di domanda di concordato in bianco dichiarata inammissibile ovvero rinunciata, le altre questioni perderebbero automaticamente rilievo stante il carattere **assorbente** della prima.

5. – È opportuno, quindi, prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo secondo cui *“l'art. 111, comma 2, l.fall. nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza o consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorchè la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda”* (Cass. n. 639 del 2021; sostanzialmente sovrapponibili le coeve nn. 640 e 641). Del principio espresso da Cass. n. 639 del 2021 risultano aver fatto successivamente applicazione Cass. n. 4710 del 2021 e Cass. n. 16565 del 2021.

Questo orientamento trova un suo puntuale precedente in Cass. 6 marzo 2018, n. 5254, secondo cui *“l'art. 111, comma 2, l.fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in “funzione” di una procedura con concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo “funzionale”, cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)”*.

5.1. – Si tratta di una tesi che, come rilevato dalla Sezione remittente (pag. 29), parrebbe **anticipare** di fatto sul piano pretorio, in una chiara ottica di semplificazione,

la previsione contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. c), CCI ove si prevede la prededuzione dei “*crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% e a **condizione** che la procedura sia **aperta** ai sensi dell'art. 47 del presente codice*”.

5.1.1. – Il legislatore della (futura) riforma, in considerazione del fatto che uno dei principi della **legge delega** era quello della **riduzione** dei costi delle procedure l'art. 2, comma 1, lett. l), legge 19 ottobre 2017, n. 155 (“*ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì **ai compensi dei professionisti**, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure*”), ha infatti effettuato una **precisa scelta di campo** lasciato completamente **libero** dalla Direttiva UE 2019/1023 che **non** fa cenno alla prededuzione dei professionisti.

In questo contesto il CCI, **da un lato**, ha eliminato la categoria dei crediti prededucibili funzionali. **Dall'altro**, ha espressamente previsto il criterio dell'utilità nel riconoscimento del beneficio della prededuzione all'unica ipotesi espressamente regolamentata: quella del credito dei professionisti.

Al **criterio** della utilità è, infatti, legata la condizione per il riconoscimento del beneficio, identificato con l'omologazione degli accordi o l'apertura della procedura di concordato preventivo.

Invero la stretta connessione tra un positivo vaglio giudiziario ed il riconoscimento della prededuzione rende evidente come nel CCI vi sia una espressa presa di posizione sulle finalità della norma, così che l'accesso alla procedura di concordato preventivo **non** è ritenuto di per sé stesso meritevole del riconoscimento della prededuzione, rilevando viceversa l'**utile strumentalità** ravvisabile solo a fronte di una certa evoluzione positiva della procedura.

Utile strumentalità che non dovrà valutarsi caso per caso, **ma** sarà presumibile dall'omologazione degli accordi o dall'apertura della procedura di concordato preventivo. Presunzione assoluta che **non** ammetterà prove contrarie né in un senso né in un altro, fatta salva, ovviamente, l'*exceptio doli*.

6. – Occorre, quindi, comprendere se e come l'indirizzo innanzi menzionato sia **idoneo** ad escludere (anche nel caso in cui, come nella specie, la nuova disciplina è *ratione temporis* inapplicabile) la prededuzione del credito professionale sorto in funzione della presentazione della domanda di concordato nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda nel caso in cui la procedura **non** sia stata aperta ovvero sia stata **rinunciata**.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di osservare che, poiché il CCI è testo in generale **non** applicabile - per scelta del legislatore - alle procedure (come quella in esame) aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, comma 1, CCI), la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare **potrebbe essere ammessa** se (e

solo se) si potesse configurare - nello specifico segmento - un ambito di **continuità** tra il regime vigente e quello futuro (così testualmente Cass. SU n. 12476 del 2020, punto IV della motivazione).

7. – Un **primo** esempio, applicativo del citato canone, si è avuto nella recente vicenda affrontata da Cass. SU n. 8504 del 2021, la quale - in tema di trattamento obbligatorio dei debiti tributari in un accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis l.fall.* - ha sperimentato di dover “*stabilire in via di comparazione se vi è o meno «continuità» tra le disposizioni legislative direttamente applicabili e quelle che lo saranno ai giudizi instaurati successivamente al 4 dicembre 2020*”, concludendo nel senso della capacità della “*nuova disciplina*” di essere “*utilmente impiegata come elemento di valutazione ermeneutica della prima*” per conseguentemente affermare (in **discontinuità** rispetto al principio espresso da Cass. SU n. 25632 del 2016) la giurisdizione del giudice ordinario (*sub specie*, Tribunale fallimentare) sul ricorso proposto avverso il diniego di transazione fiscale.

7.1. – Un **secondo** esempio applicativo del citato canone si è avuto nella più recente vicenda esaminata da Cass. SU 12154 del 2021 che, nello scrutinare la regola posta dall’art. 43, comma 3, l.fall., ha concluso osservando che regola fissata nell’art. 143, comma 3, CCI **non** esprime un dato di assoluta novità enunciativa, mostrando, viceversa, di coincidere con uno degli assetti ermeneutici già sperimentati in sede di legittimità, sì che “*in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima*”.

8. – Così impostati i termini del discorso non si può fare a meno di osservare che la questione all’attenzione delle Sezioni Unite **presenta indiscutibili punti di contatto** con quella esaminata con la pronuncia da ultima indicata.

Da un lato, infatti, l’art. 2, comma 1, lett. m), legge 19 ottobre 2017, n. 155, nel dettare i principi di delega per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha attribuito al legislatore delegato la potestà di **reformulare** le disposizioni all’origine dei contrasti interpretativi, così da consentirne il **superamento**, in coerenza con gli stessi principi della legge delega.

Dall’altro lato, la regola fissata nell’art. 6, comma 1, lett. c), CCI **non** esprime un dato di assoluta novità enunciativa, mostrando all’evidenza di coincidere con uno degli assetti ermeneutici maturati presso la Suprema corte (ed assolutamente prevalente presso la giurisprudenza di merito: per tutti, v. Trib. Roma 2.4.2013, in *Fallimento*, 2014, 70) e, in ciò, limitandosi a selezionare un’interpretazione possibile, tra le più, finora seguite, dunque ed obiettivamente delimitando la portata dell’istituto e pertanto, per quel che qui rileva, non assumendo una radicale natura anche legislativamente innovativa.

A tale versante si **può** attribuire rilievo, nonostante il parziale differimento di vigenza del CCI (allo stato – per quello che qui interessa – al 16 maggio 2022), apparendo l'opzione positiva prescelta già **oggi** idonea ad indicare una complessiva linea di condivisibile semplificazione ermeneutica (cfr. ancora Cass. SU 12154 del 2021).

Il che sta a dire che l'art. 6, comma 1, lett. c), CCI costituisce il cennato **punto d'arrivo** della specialità concorsuale riformata, così **da individuare**, tra i plurimi indirizzi censiti, **soluzioni** al contempo idonee a dirimere il contrasto e, per razionalità di riconduzione a sistema, già armonizzate rispetto ad un assetto normativo destinato a compiersi quando entrerà in vigore nella sua interezza il CCI.

Ed è proprio la giurisprudenza innanzi richiamata (v. § 5) **a dare senso** alla **continuità** tra vecchia e nuova disciplina, se è vero com'è vero che, pur sussistendo qualche incertezza in ordine ai presupposti del “diritto vivente”, esso si è ritenuto espresso anche da una sola pronuncia della Corte di cassazione (cfr. sent. n. 25 del 1984).

Continuità da ravvisare nell'esigenza - non solo futura, **ma** anche attuale – di **contenere** le ipotesi di prededuzione, con riguardo ai compensi dei professionisti, **al fine** di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure.

Considerazione quest'ultima vieppiù valida allorquando si tratti, **come nella specie**, di “*professionisti “operatori dalla parte del debitore”, nel perseguimento di un obbiettivo (ammissione al concordato preventivo del debitore che si rivolge a loro)*”: in tal caso, infatti, diventa consequenziale che la prededuzione possa essere loro riconosciuta **soltanto** nel caso in cui l'obbiettivo sia stato raggiunto.

8.1. – La necessità dell'apertura del concordato al fine di riconoscere carattere prededucibile ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, **prima** ancora di connettersi in modo diretto alla scelta dell'art. 6, comma 1, lett. c), CCI, **appare**, inoltre, ispirata al criterio di **ragionevolezza** perché nelle decisioni che hanno inaugurato l'interpretazione “largheggiante” della Suprema Corte la prededuzione veniva giustificata sulla considerazione che “*l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisca di per sé un vantaggio per i creditor*” (cfr. Cass. 6031 del 2014).

Il che sarebbe apparso evidente dagli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa (art. 55 l.fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare. Vantaggi questi che sono, di fatto, **determinati** dal deposito e dall'iscrizione nel registro delle imprese della domanda cd. in bianco.

Con la conseguenza che, a rigor di logica, il beneficio della prededuzione dovrebbe spettare ai soli professionisti che abbiano coadiuvato il debitore nel deposito di quella domanda (**primo** tra tutti l'avvocato firmatario della domanda *ex* art. 161, comma 6, l.fall.), **non** potendosi riconnettere alcuna ulteriore utilità ricollegabile al prosieguo della procedura sia all'aver prestato la propria attività per la

predisposizione di un piano o di una proposta inammissibili, sia nel caso in cui la domanda di concordato preventivo sia stata rinunciata.

Il che *prima facie* è giustappunto il caso *sub indice*, avendo ricevuto il Signorini l'incarico di *advisor* contabile, che di certo **non** svolge (**né** ha svolto) alcuna attività rispetto al mero deposito del ricorso di concordato in bianco.

La stessa rinuncia alla domanda di concordato ha, peraltro, definitivamente sancito che l'attività posta in essere dal Signorini **non** è stata in grado di recare alcun vantaggio al ceto creditorio e ha, di fatto, **posto nel nulla** proprio quel rapporto di funzionalità, che pure in un primo momento astrattamente appariva sussistente (come si è notato, “*dal momento che la prededuzione si attua all'interno della procedura concorsuale la cui apertura è lo scopo oggettivo della attività che genera il credito, la funzionalità di quest'ultima, e dunque del credito relativo, non può che essere apprezzata ex post, cioè dopo che la procedura, nella quale la prededuzione dovrebbe realizzarsi, sia stata aperta: il giudizio di funzionalità, in altre parole, implica che lo strumento impiegato abbia raggiunto il fine del suo impiego*”).

Il che dà conto dell'assoluta irrilevanza, diversamente da quanto mostra di ritenere la difesa del ricorrente (v. memoria del 26.2.2021: pag. 1), del fatto che quest'ultimo non sia né l'autore della domanda di concordato in bianco, né il soggetto che ha rinunciato al deposito della domanda “piena” di concordato.

8.2. – Né si può sostenere che, escludendo dalla prededuzione il credito del professionista quando la domanda concordataria sia stata dichiarata inammissibile, si finisca per trasformare la prestazione del professionista **da obbligazione di mezzo a obbligazione di risultato**. Infatti, il mancato raggiungimento del risultato voluto (l'ammissione alla procedura concordataria o all'accordo di ristrutturazione dei debiti) **non** determina il venir meno del credito, **ma** soltanto la sua esclusione dal novero dei crediti prededucibili nella successiva procedura liquidatoria e la conseguente sottoposizione alle regole del concorso.

In definitiva, il centrale quesito *sub vi*) dell'ordinanza interlocutoria è destinato a ricevere risposta **negativa**.

9. – L'esclusione della prededuzione del credito professionale nel caso in cui la procedura concordataria **non** varchi la soglia dell'ammissibilità **sembra** porre in discussione l'identità di *ratio* (cfr. quesito *sub ii*) di pag. 32 dell'ordinanza interlocutoria) che la Corte da tempo riconosce agli artt. 111, comma 2, e 67, lett. g), l.f.all., individuabile nell'intento di favorire il ricorso al concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idoneo a favorire la conservazione dei valori aziendali (da ultime, cfr. Cass. n. 9027 del 2020; Cass. n. 220 del 2020).

Epperò, come è stato già osservato, tale identità di *ratio*, **non** fa venir meno le differenze strutturali e funzionali degli istituti e non implica necessariamente piena identità delle relative discipline. “*L'esenzione da revocatoria opera infatti su un **piano diverso** rispetto alla prededuzione e sembra prescindere dall'interesse dei creditori, postulando piuttosto una valutazione ex ante, al momento del compimento dell'atto astrattamente revocabile*” (così testualmente Cass. n. 4340 del 2020).

Ma ciò non toglie che, alla luce dell'interpretazione che si è offerta e della futura entrata in vigore del CCI, occorra chiedersi se sia ancora possibile verificare l'effettivo nesso di strumentalità tra “servizi” ed accesso alla procedura in base al mero deposito della domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.* ovvero se, data l'identità di *ratio*, l'esenzione di cui all'art. 67, lett. g), l.fall. (riguardante il pagamento delle prestazioni professionali eseguite prima del deposito della domanda), debba scattare solo in caso di ammissione alla procedura.

Soluzione quest'ultima che consentirebbe di coerenziare le due discipline senza intaccare la comune *ratio* delle disposizioni innanzi ricordate.

10. – L'ordinanza interlocutoria pone un'ulteriore questione: se cioè “*il conferimento dell'incarico a simili altri professionisti, diversi dal professionista attestatore, debba essere ricondotto al novero “degli atti legalmente compiuti dal debitore” di cui dello stesso art. 161, comma 7, ultimo periodo. E cioè, le posizioni dei professionisti di cui alla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, potrebbero non essere omogenee, giacchè in un caso il debitore può servirsi del professionista, nell'altro caso deve farlo*” (pag. 24; analogamente v. *sub iv*) e *sub vii*) di pag. 32 dell'ordinanza interlocutoria).

10.1. – Sul punto è dato riscontrare un singolare contrasto di giurisprudenza.

Recentemente si è sostenuto che nella categoria degli atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo intercorrente fra il deposito del ricorso per concordato con riserva e l'emissione del decreto di cui all'art. 163 andrebbero ricondotti i “crediti derivanti dagli atti compiuti per l'ordinaria gestione dell'impresa (ovvero per la prosecuzione della sua attività tipica) e sempre che tali atti non incidano negativamente sul patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, gravandolo di ulteriori debiti o sottraendo beni alla disponibilità della massa” (Cass. n. 639 del 2021).

Ciò, però, in contrasto con l'oramai consolidato orientamento della Corte per il quale costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedenarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l'intento frodatario (Cass. n. 13261 del 2019; Cass. n. 280 del 2017; Cass. n. 14887 del 2017). In questa prospettiva, occorre dunque sempre valutare in concreto - secondo una verifica da compiersi ad opera del giudice di merito - se un simile pagamento “*costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato*” (Cass. n. 7066 del 2016; conf. Cass. n. 3324 del 2016, Cass. n. 9995 del 2016, Cass. n. 3317 del 2017, Cass. n. 11958 del 2018).

Per queste ragioni si è più recentemente affermato che secondo la giurisprudenza della Corte “non osta al riconoscimento della prededuzione richiesta il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi della L. fall., art. 162, comma 2”, con la conseguenza che tale credito “*ha carattere prededucibile qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore...*” e ciò in quanto “*il riconoscimento della prededuzione, in questo caso, costituisce un effetto automatico, ex art. 161 comma 7, conseguente al fatto che il credito*”

derivi da **atti legalmente compiuti** dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti, in quanto è proprio la legge che impone all'imprenditore di corredare la sua domanda concordataria anche con l'attestazione prevista dalla l.fall. 161, comma 3" (Cass. n. 1961 del 2021).

Analoghe considerazioni vengono svolte con riguardo alla **stipula** di contratti con gli altri professionisti incaricati **a vario titolo** di attività inerenti alla formulazione della proposta di concordato ed ai relativi pagamenti, letti come atti di ordinaria amministrazione proprio perché strumentali alla proposta concordataria indirizzata ai creditori (v. quesiti *sub iv*) e *sub vii*) di pag. 32 dell'ordinanza interlocutoria).

10.2. – Si diceva singolare contrasto perché le attività professionali successive al deposito della domanda rientrano nella prededuzione occasionale e godono per la giurisprudenza della Corte di un'**ulteriore** 'copertura' normativa.

Al credito del professionista sorto dopo il deposito della domanda di concordato è attribuito il beneficio della prededuzione **perché** credito derivante da "*atto legalmente compiuto*" ex art. 161 l.fall., **ma** anche perché credito sorto "*in occasione*" (Cass. 25471 del 2019, par. 3.8.1. della motivazione) ovvero "*in funzione*" (v., tra le altre, Cass. 27538 del 2019; nonché tutte le pronunce richiamate da Cass. n. 639 del 2021) di una procedura concorsuale, appunto quella concordataria.

10.2.1. – A tale ultimo riguardo, l'ordinanza interlocutoria (quesito *sub iii*) di pag. 32) pone la questione "*se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista*".

Il problema si pone per aver Cass. n. 639 del 2021 riesumato l'isolata Cass. n. 25589 del 2015, secondo cui prestazioni professionali devono stare in rapporto di "adeguatezza funzionale" con le necessità risanatorie dell'impresa e, nel concreto, devono essere utili per i creditori, per aver consentito una sia pur contenuta realizzazione dei rispettivi crediti (Cass. n. 8533 del 2013), in **discontinuità** rispetto al consolidato orientamento della Corte secondo cui il criterio della funzionalità deve essere **inteso** controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio *ex ante*, **senza** che, invece, nessuna verifica debba essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di **un'utilità in concreto** per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità (in questo senso la giurisprudenza consolidata della Corte: Cass. n. 6031 del 2014; Cass. n. 280 del 2017; Cass. n. 1182 del 2018; Cass. n. 27538 del 2019; nonché, a titolo esemplificativo, *plurimis* Cass. n. 10208 del 2021, Cass. n. 13596 del 2020, Cass. n. 9027 del 2020, Cass. n. 2423 del 2020, Cass. n. 220 del 2020, Cass. n. 25471 del 2019, Cass. n. 33358 del 2018, Cass. n. 22467 del 2018, Cass. n. 12964 del 2018, Cass. n. 12017 del 2018, Cass. n. 1182 del 2018, Cass. n. 22450 del 2015, Cass. n. 19013 del 2014; per ulteriori citazioni, v. pag. 18 dell'ordinanza interlocutoria).

10.3. – Criterio quest'ultimo da **reformulare** dovendosi - alla stregua dell'interpretazione che si è offerta - operare **non** più una valutazione *ex ante* ed in termini oggettivi della prestazione, che deve caratterizzarsi per un nesso diretto di strumentalità (all'accesso) alla procedura (nesso che postula dunque che la domanda

sia presentata), **ma** *ex post* in relazione alle conseguenze dell'atto sull'esito della procedura.

Come innanzi precisato (cfr. § 5.1. e § 5.1.1), con l'entrata in vigore del CCI è, infatti, **destinata** a mutare anche la copertura normativa della prededuzione dei crediti professionali.

L'art. 6 del CCI prevede espressamente il riconoscimento della prededuzione ai professionisti in **due** specifiche ipotesi: **b)** i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati; **c)** i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47.

Esclusa la categoria dei crediti prededucibili funzionali e **previsto** il criterio della **utile strumentalità** per il riconoscimento del beneficio della prededuzione all'unica ipotesi espressamente regolamentata (quella del credito dei professionisti), con l'altra prededuzione espressamente prevista dal CCI (art. 6, comma 1, lett. d) è stata **eliminata** pure la categoria generale della prededuzione "occasionale" per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, così come essa è oggi dettata dall'art. 161 l.fall.

Conseguentemente **tutti** i crediti professionali che si inseriscono fisiologicamente nell'alveo della procedura di concordato preventivo, cioè i crediti in funzione della presentazione della domanda, sia di quella "in bianco" che di quella completa, come appare evidente in base al riferimento al deposito del piano e della proposta, **indipendentemente** dal tempo in cui è stato conferito l'incarico (se cioè prima o dopo il deposito della domanda), sono destinati ad essere **attratti** dalla lett. d) dell'art. 6 CCI, **non** essendo possibile ritenere che i limiti quantitativi e temporali ivi previsti non valgano per le prestazioni eseguite dopo il deposito della domanda ovvero durante la procedura.

11. – Il ricorrente, evidentemente traendo spunto dall'ordinanza interlocutoria (v. § 10) così introducendo un argomento **non** presente nel ricorso (ove si è limitato a genericamente invocare la violazione dell'art. 161, comma 7, l.fall.) , **deduce** che il suo credito è prededucibile perché scaturente da atti legalmente compiuti (v. pag. 3 della memoria del 26.2.2021).

11.1. – In base all'art. 161, comma 6, l.fall., l'imprenditore può depositare il ricorso "*contenente la domanda di concordato*" (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti) riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice (secondo le alternative previste dal comma 6).

Il citato art. 161 (comma 7) stabilisce in sequenza che (i) "*dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato*"; (ii) "*nello stesso periodo e a*

decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione”; (iii) “i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli **atti legalmente compiuti** dal debitore sono **prededucibili ai sensi dell’art. 111**” (Cass. 25471 del 2019).

Il regime da riservare ai crediti in tal modo scaturenti è, dunque, quello della **prededucibilità fondata** su “*specifica disposizione di legge*” (art. 111, u.c., l.fall.).

Questo, del resto, è quanto recentemente affermato dalla Corte (Cass. n. 2288 del 2021) che, nel richiamare un precedente specifico dettato proprio in una fattispecie di concordato con riserva (Cass. n. 25471 del 2019), ha **ulteriormente** precisato che “*la collocabilità in prededuzione di crediti caratterizzati secondo la tripartizione della l.fall. art. 111, ... si inserisce alla stregua di ‘specifica disposizione di legge’, postula, peraltro, un **accertamento di consecutività** tra il concordato e la procedura successiva.*”

Il che risponde all’**essenza** della prededuzione ed al **rapporto** tra prededuzione e consecuzione di procedure. Invero la prededuzione viene accordata al credito “*non sempre e comunque*”, **ma** all’interno dell’ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell’ambito si rimanga.

In questa prospettiva il fenomeno della **consecuzione** delle procedure concorsuali costituisce l’unica alternativa al venir meno della prededuzione con l’esaurirsi della procedura e consente il **permanere** della precedenza riservata al credito di massa anche al di fuori dell’ambito procedurale in cui è sorto e a seguito del suo esaurirsi.

La collocabilità in prededuzione in una seconda procedura di crediti caratterizzati secondo la tripartizione dell’art. 111 l.fall. e conseguenti a un’attività svolta in una procedura antecedente **postula** perciò un accertamento di consecutività tra i procedimenti susseguiti fra loro (Cass. n. 15724 del 2019), a tal fine rilevando il profilo attinente al suo **presupposto**, nel senso che la consecutività **può** escludersi solo allorchè si registri una discontinuità nell’insolvenza, per essere cioè il fallimento conseguente ad una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria (Cass. n. 25471 del 2019). Ove, invece, il fallimento abbia causa nella **medesima originaria situazione di insolvenza**, deve escludersi che la *consecutio* venga meno anche laddove la procedura concordataria non sia aperta.

Vero è, infatti, “*che la norma [i.e., art. 69 bis, comma 2, l.fall.], nel prevedere la decorrenza dei termini di cui alla L. Fall., artt. 64,65, art. 67, commi 1 e 2 e art. 69, non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda (Cass. nn. 8970/2019, 4482/2021), ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all’ipotesi (mai contemplata dalla giurisprudenza) in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta (Cass. n. 639/2021)*” (Cass. n. 24632 del 2021).

12. – La risalente (v. Cass. n. 8013 del 1992 nonché Cass. n. 3741 del 1988) regola pretoria da ultima ricordata è destinata a **mutare** radicalmente con la prossima entrata in vigore del CCI.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, CCI, infatti, la “*prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali?*” (art. 6, comma 2, CCI).

Il riconoscimento della prededucibilità, con previsione qui chiaramente **innovativa**, **non** postulerà più, quindi, in nessun caso, un accertamento di consecutività tra le due procedure diretto a verificare che il presupposto oggettivo dell'ultima sia lo sviluppo di quella stessa crisi/insolvenza posta alla base della prima procedura. Il che è reso evidente dal chiaro tenore letterale della norma e dalla considerazione che la permanenza della prededuzione è **estesa** anche alle procedure esecutive individuali, procedure nelle quali non sarebbe neppure ipotizzabile una valutazione di continuità/discontinuità tra l'originaria e l'attuale insolvenza.

In definitiva, una volta accertato che quel credito rientra tra quelli che godono della prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCI, l'**unico** criterio che avrà rilevanza sarà quello **soggettivo**: sarà, cioè, necessario **solo** che la successiva procedura concorsuale o esecutiva riguardi lo stesso debitore imprenditore.

13. – Ecco, quindi, introdotto l'ulteriore tema posto dall'ordinanza interlocutoria, se cioè *“il concordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale”* (cfr. *sub v*), di pag. 34).

Il problema si pone perché di recente è stato affermato che *“con la presentazione della domanda di concordato e, segnatamente, con la sua pubblicazione nel registro delle imprese, si instaura infatti **un mero procedimento di “verifica”** - tale è l'espressione testuale utilizzata dall'art. 162, comma 2, l.fall. - finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura”* (Cass. n. 639 del 2021).

La configurazione di una struttura bifasica in cui a seguito del deposito della domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.* si aprirebbe un procedimento di “verifica” cui seguirebbe la vera e propria procedura di concordato preventivo in caso di ammissione *ex art. 163 l.fall.*, sarebbe in grado di incidere **sia** sul criterio degli atti legalmente compiuti, **sia** su quello della occasionalità: la previsione di cui all'art. 111, comma 2, l.fall. non sarebbe, infatti, applicabile alle prestazioni successive perché il credito è sorto in occasione di un *“mero procedimento di verifica”*, **non ancora divenuto procedura concorsuale**.

Ma sarebbe in grado di **incidere** anche sull'ulteriore criterio in base al quale la consolidata giurisprudenza della Corte, avendo intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità, ha riconosciuto carattere prededucibile ai crediti professionali (riassuntivamente, v. Cass. n. 27538 del 2019), così che anche ai crediti sorti anteriormente all'inizio della procedura di concordato preventivo, non occasionati dallo svolgimento della medesima procedura, si è riconosciuta la prededucibilità essendo applicabile il secondo criterio richiamato dall'art. 111, comma 2, l.fall., quello cioè della funzionalità, o strumentalità, delle attività professionali da cui i crediti hanno origine rispetto alla procedura concorsuale (Cass. n. 5098 del 2014).

Nell'ottica di Cass. n. 639 del 2021, infatti, la natura prededucibile del credito potrebbe essere riconosciuta **solo** nel caso di apertura della procedura cui esso risulti collegato da un nesso cronologico o teleologico, nell'ambito della quale è in origine destinato a ricevere tale collocazione. La nozione di funzionalità (strumentalità) della

prestazione dalla quale sorge il credito, cui consegue il diritto del creditore ad essere soddisfatto in prededuzione, **non** potrebbe, invece, essere ampliata fino al punto di comprendervi qualsivoglia attività resa nel mero tentativo, risultato infruttuoso, di accedere ad una determinata procedura, quand'anche, in luogo di questa, ne sia stata aperta una diversa e non voluta. Ancora una volta, dunque, l'esclusione del carattere prededucibile del credito professionale conseguirebbe dalla negazione del fenomeno della consecuzione.

13.1. – La prospettiva da ultima indicata mette in discussione il consolidato orientamento della Corte in tema di consecuzione di procedure. Orientamento dominante che, a partire dal noto *leading case* del 2010 (Cass. n. 18437 del 2010), ha trovato una costante definizione sistematica in forza della quale agli specifici fini del riscontro della consecuzione **non** si palesano ragioni oggettive per escluderne *a priori* l'eventualità nel caso di diniego dell'ammissione della prima procedura (Cass. 1961 del 2021; Cass. 15724 del 2019, Cass. n. 9290 del 2018).

Più precisamente, l'affermazione espressa da Cass. n. 639 del 2021 contrasta *ex abrupto* con alcuni principi generali sulla disciplina del concordato e sulla consecuzione di procedure che si davano oramai per acquisiti nell'interpretazione della Corte.

Primo fra tutti l'**unitarietà** della procedura di concordato preventivo. Per il consolidato orientamento della Corte la domanda che introduce il concordato preventivo, pur potendo essere accompagnata dalla contemporanea presentazione di proposta, piano e documentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall. ovvero prevedere un deposito ritardato dei medesimi, **rimane comunque unica** (dato che anche nella seconda ipotesi essa non deve essere ripresentata) e funge da elemento di riferimento dell'inizio della procedura. La procedura concordataria, infatti, ha il suo **avvio**, anche ove introdotta nelle forme dell'art. 161, comma 6, l.fall., con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (da ultima, v. Cass. n. 7117 del 2020).

Il cosiddetto preconcordato costituisce, quindi, **non** un procedimento autonomo e anticipatorio prodromico all'introduzione della procedura concordataria vera e propria, **ma** un segmento di un **unico procedimento articolato in due fasi**, per così dire, '**interne**' (cfr., testualmente, Cass. n. 14713 del 2019; ma cfr. anche Cass. n. 7577 del 2019), cioè una mera **opzione di sviluppo** del concordato, alternativa a quella prevista dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, l.fall., secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale.

Ed è proprio in questa prospettiva che la Corte ha già affermato:

- "*la domanda di concordato cd. "con riserva o in bianco" condivide la **medesima natura giuridica** della domanda di concordato ordinaria*" (Cass. n. 25471 del 2019);

- "*che il debitore, per quanto non ancora ammesso al concordato preventivo con il decreto di cui all'art. 163 l.f., **già** acquisisce lo status di debitore concordatario per il solo deposito della domanda ai sensi dell'art. 161 l.f., costituendosi il rapporto processuale con il giudice, chiamato ad una pronuncia su di essa e prima ancora instaurandosi un regime di controllo giudiziale*

sull'amministrazione (com'è evidente ad es. nel concordato con riserva, nonché quanto ai contratti pendenti ex art. 169 bis l.f.), oltre che uno statuto di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (ex art. 168 l.f.), con regole sui crediti e l'inefficacia addirittura importate dal fallimento e progressivamente estese (da ultimo, l'art. 43 co. 4, nell'art. 169 l.f. novellato dal di. n. 83 del 2015)" (Cass. n. 4977 del 2016).

Concetto poi ribadito successivamente quando, nell'affermare che *"l'applicazione della regola di consecuzione, di cui all'art. 69 bis legge fall. attiene, invero, alla esistenza di una procedura concorsuale (poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa), non già alla compiuta formulazione di una domanda ad hoc"*(Cass. 31051 del 2019), si è inteso sottolineare che la procedura concordataria **esiste in ragione del suo avvio**, avvenuto con la pubblicazione della domanda, e **non** già del fruttuoso impiego del termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.fall. ovvero della successiva emissione del decreto di ammissione.

13.2. – Principi questi contenuti **anche** nel CCI dato che l'**unitarietà** dell'accesso alla procedura e del modello processuale costituisce uno dei caposaldi della riforma.

Nella relazione illustrativa all'art. 40 CCI si legge, invero, che *"L'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, prevista come principio generale dall'articolo 2, primo comma, lett. d) della legge delega n. 155/2017, non implica la rinuncia al principio della domanda, tant'è vero che il modello processuale è **unitario**, ma l'esito è condizionato dal petitum oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche quali interventori, **né** comporta l'introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l'avvio della procedura vera e propria. Il procedimento è **unico** e l'ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura. Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall'atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale"*.

Nella disciplina del CCI esiste, dunque, un'**unica** procedura di concordato preventivo che inizia con il deposito della domanda il cui accesso è regolato dalla medesima disposizione **sia** che si presenti domanda completa, **sia** che si chieda un termine per il deposito del piano e della proposta.

Nella relazione illustrativa dell'art. 44 CCI si legge, inoltre, che *"la norma disciplina **tanto** l'ipotesi in cui il debitore depositi, unitamente al ricorso, la proposta di concordato, il piano e la relazione attestatrice o gli accordi di ristrutturazione di cui chiede l'omologazione, **tanto** l'ipotesi in cui il ricorso sia diretto ad ottenere unicamente l'assegnazione dei termini per il deposito di tali atti e dei documenti elencati dall'art. 39"*. Ulteriore statuizione concerne la fissazione di una somma per le spese della procedura.

14. – Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto del **primo** motivo, essendo pacifico che, nella fattispecie *sub iudice*, il concordato non sia stato aperto a ragione dell'intervenuta **rinuncia** alla domanda.

14.1. – Consegue, inoltre, l'inammissibilità del **terzo** motivo, con il quale si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

La censura attiene alla circostanza che il ricorrente, dinanzi al Tribunale, aveva evidenziato, contrastando la diversa affermazione effettuata sul punto dal Fallimento, che l'incarico conferitogli non prevedeva l'attestazione del piano né la predisposizione della proposta e del piano medesimo, essendo stato egli viceversa incaricato della sola verifica contabile circa l'attendibilità delle scritture e l'aggiornamento delle stesse.

Ma tale questione, in disparte ogni altra considerazione, **non** è in grado di incidere in alcun modo sulla questione principale così come attinta dal primo motivo.

15. – Il **secondo** motivo denuncia nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione della mancata decisione sul *quantum debeatur*. Si sostiene che l'opposizione allo stato passivo aveva avuto ad oggetto non soltanto la questione della prededuzione, ma anche quella concernente l'entità del compenso dovuto, compenso ridotto in sede di formazione dello stato passivo, aspetto sul quale il decreto impugnato avrebbe totalmente omesso di pronunciare.

Il motivo è **inammissibile** essendo stato svolto **per la prima volta** con il ricorso per cassazione.

Di tale questione, infatti, **non** vi è traccia nel decreto impugnato e il ricorrente ha omesso di specificare dove e quando ha proposto l'eccezione. È noto, però, che *“In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui **non** vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di **inammissibilità** della censura, **non** solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito **ma**, in virtù del principio di autosufficienza, **anche** indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio”* (Cass. 20694 del 2018; conf. successivamente Cass. 2038 del 2019).

Ciò che, nel caso di specie, **non** è accaduto. Il ricorrente, infatti, **non** ha specificamente indicato, **con la riproduzione in ricorso dei corrispondenti passi dei suoi scritti difensivi**, se e come abbia rappresentato la questione posta dal terzo motivo al giudice dell'impugnazione del decreto di ammissione allo stato passivo.

E ciò **non** ha fatto all'evidenza perché, come si legge a pag. 11 del controricorso, il ricorrente – in sede di opposizione allo stato passivo - ha inteso insistere **solo** sul riconoscimento del credito in **prededuzione**, in via principale per € 38.064,00 e in via subordinata per € 15.000,00.

L'affermazione contenuta nel controricorso trova **conferma** dalla lettura del ricorso in opposizione (cfr. in atti) con il quale il professionista ebbe a svolgere doglianze **unicamente** con riguardo: (i) al riconoscimento del credito in prededuzione (pag. 2-5 del ricorso in opposizione); (ii) all'integrale adempimento della sua prestazione (pag. 6 del ricorso in opposizione).

Proprio con riguardo a tale ultimo profilo di doglianza il XXXXX lamentò l'oscurità del criterio di quantificazione del suo credito (v. pag. 6, ult. cpv.), **ma** sempre

e **solo** con riferimento al riconoscimento della prededucibilità (v. pag. 7, 2° e 3° cpv. del ricorso in opposizione).

Ma ciò che più conta rilevare è che l'indagine concernente l'esistenza e la consistenza del credito del XXXXXXXXX **non** assumeva alcun rilievo in sede di opposizione allo stato passivo, dato che, con l'avvenuta parziale ammissione del credito in **privilegio** - non impugnata né dal curatore, né dalla parte -, si era formato il **giudicato interno** sul credito del professionista, **limitatamente** alla somma ammessa, **rimanendo** così da stabilire soltanto se la stessa dovesse essere collocata in prededuzione (cfr., per un caso del tutto analogo, Cass. n. 27537 del 2019, par. 3.2.2. della motivazione).

P.Q.M.

chiede che le Sezioni Unite rigettino il ricorso. Conseguenze di legge.

Roma, 23 novembre 2021.

Il Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis